

# Votazione sul progetto di parco nazionale Parc Adula del 27 novembre 2016

Opuscolo informativo

Care concittadine, cari concittadini,

**è il vostro turno, ora tocca a voi! È arrivato il momento di votare sul progetto Parc Adula: il primo parco di nuova generazione in Svizzera.**

È una decisione importante, perché — comunque vada — influenzerà il presente e soprattutto il futuro dei nostri Comuni e delle nostre Regioni.

La Charta Parc Adula ha una validità di 10 anni, dopodiché dovrà essere di nuovo sottoposta al volere popolare. Essa è il frutto di 16 anni di lavoro, numerosi incontri e discussioni per assicurare che la volontà della popolazione non venga solo invocata ma anche rispettata.

La Charta è un documento che l'Associazione Parc Adula ha elaborato su nostro mandato, coinvolgendo una vasta cerchia di persone: dai contadini agli alpigiani, dai cacciatori ai forestali, dagli albergatori agli escursionisti, dai politici agli imprenditori, dalle associazioni ai patriziati.

Trattandosi del nostro avvenire è auspicabile che questa decisione venga determinata dal più elevato numero possibile di aventi diritto al voto.

Dateci un segnale chiaro. Quest'importante pagina della nostra storia dev'essere sottoscritta da tutti noi. Ci auguriamo una capillare mobilitazione e un'alta partecipazione al voto.

Un cordiale saluto



**Odis  
Barbara De Leoni**  
Sindaco,  
Comune di  
Acquarossa



**Municipio**  
Comune di  
Blenio



**Romolo  
Giulietti**  
Sindaco,  
Comune di  
Buseno



**Rodolfo  
Keller**  
Sindaco,  
Comune di  
Calanca



**Francestg  
Cajacob**  
Sindaco,  
Comune di  
Disentis/Mustér



**Georg  
Trepp**  
Sindaco,  
Comune di  
Hinterrhein



**Duri  
Blumenthal**  
Sindaco,  
Comune di  
Lumnezia




**Peter  
Binz**  
Sindaco,  
Comune di  
Medel/Lucmagn



**Christian  
De Tann**  
Sindaco,  
Comune di  
Mesocco



**Markus  
Meuli-Belz**  
Sindaco,  
Comune di  
Nufenen



**Graziano  
Zanardi**  
Sindaco,  
Comune di  
Rossa



**Luca  
Bianchetti**  
Sindaco,  
Comune di  
Serravalle



**Leone  
Mantovani**  
Sindaco,  
Comune di  
Soazza



**Renato  
Mengelt**  
Sindaco,  
Comune di  
Splügen



**Armin  
Candinas**  
Sindaco,  
Comune di  
Sumvitg



**Dumeni  
Tomaschett**  
Sindaco,  
Comune di  
Trun



**Stefan  
Schmid**  
Sindaco,  
Comune di  
Vals

# Il progetto Parc Adula è una grande opportunità da cogliere insieme.

Come sursilvani, bleniesi, mesolcinesi, calanchini e abitanti della Valle del Reno anteriore, siamo confrontati da sempre con le stesse difficoltà e con la necessità di adattarci al clima e all'ambiente alpino. Combattiamo anche le stesse battaglie: per garantirci collegamenti stradali sicuri, per conservare e creare posti di lavoro, per avere un'adeguata offerta di trasporti pubblici e per mantenere servizi postali, scuole e negozi. Una lotta difficile, che a medio termine diventerà impossibile condurre senza un sostanziale cambiamento di tendenza.

**... La zona periferica non verrà gravata di alcun nuovo vincolo e sarà qui che potrà svilupparsi un'economia legata al territorio e alla nostra tradizione alpina ...**


La prudenza e la peculiarità caratteriale che ci accomuna, ci porta ad essere cauti, a diffidare di regolamentazioni ed ordinanze. Ma nel progetto Parc Adula a condurre il gioco siamo noi e continueremo ad esser noi, perché quest'idea è nostra. La Charta, la Costituzione del Parc Adula, è il

documento che lega i diciassette Comuni chiamati a votare. È il frutto di un lungo lavoro, un processo che ha coinvolto i Comuni fin dall'inizio e che si è poi esteso a cerchie sempre più ampie, fino a giungere alla fase consultativa con l'intera popolazione.

Non bisogna poi dimenticare che il contratto che stipuliamo è limitato a 10 anni. Trascorso questo periodo, faremo un bilancio di quanto raggiunto fino a quel momento e torneremo ad esprimerci per dire se vorremo andare avanti o meno. Se il progetto di parco nazionale non produrrà i benefici desiderati, potremo quindi avere la nostra via di uscita.

Al cuore di Parc Adula è proposta una zona centrale. Questo territorio di inestimabile valore paesaggistico e naturalistico, già oggi in gran parte regolamentato, continuerà ad essere accessibile, grazie a 60 km di rete di sentieri, 157 itinerari estivi del parco, 113 itinerari invernali del parco e 21 zone di sosta.

Il plurilinguismo è un elemento fondamentale dell'identità nazionale svizzera. Un elemento che nel Parc Adula viene garantito come prevede la Costituzione federale. La varietà di lingue comporta un'ampia attività di traduzione. Nel ruolo



di editore, Parc Adula, svolge così un compito molto importante soprattutto per la quarta lingua nazionale: il romancio. Un idioma che con questo progetto si assicura nuovi canali di espressione, nuove prospettive.

Il parco nazionale si profila anche come un importante promotore della cultura e dell'identità regionale, e si impegna a salvaguardare le testimonianze della civiltà rurale, le vie di comunicazione storiche e i paesaggi culturali (dai muri a secco al mantenimento degli alpeggi).

Grazie a Parc Adula, l'autonomia culturale regionale si rafforza e permette inoltre di favorire il riavvicinamento delle genti che vivono attorno all'Adula. La conoscenza reciproca viene così favorita; in tal modo si rafforza quello spirito che tiene unita la Svizzera.

La zona periferica non verrà gravata di alcun nuovo vincolo e sarà qui che potrà svilupparsi un'economia legata al territorio e alla nostra tradizione alpina. Il marchio Parc Adula permetterà di dare maggiore visibilità ai nostri prodotti tipici e darà rilievo nazionale e internazionale alla nostra regione.

**... il contratto che stipuliamo  
è limitato a 10 anni.  
Trascorso questo periodo,  
faremo un bilancio  
di quanto avvenuto ...  
e torneremo ad esprimerci,  
per dire se vogliamo  
andare avanti o meno ...**

Il finanziamento di Parc Adula è per il 60% a carico della Confederazione e per il 20% a carico del Canton Grigioni e del Canton Ticino. Il restante 20% è garantito dai Comuni e dagli sponsor. Complessivamente ogni anno verranno investiti in progetti e posti di lavoro 5,2 milioni di franchi.

Con questo progetto, insieme, possiamo cercare di frenare l'emorragia delle nostre valli, mantenere posti di lavoro, permettere ai nostri figli e nipoti di continuare a vivere nei luoghi a loro cari. Basti pensare che solo la gestione di Parc Adula andrà a creare nelle cinque regioni oltre 18 posti di lavoro. E molti altri verranno generati indirettamente. A trarne profitto saremo tutti noi: dal contadino al ristoratore, dalla maestra all'allievo, dalla casara all'artigiano.

Abbiamo tante potenzialità, abbiamo risorse e ricchezze, non sprechiamole! Non gettiamo al vento quest'opportunità.

## I benefici del parco nazionale.



- Parc Adula significa sviluppo economico delle Regioni coinvolte
- Parc Adula garantisce maggiore visibilità alle Regioni
- Parc Adula mantiene e promuove gli elevati valori culturali e naturali, così come la cura del paesaggio culturale
- Parc Adula promuove e sostiene la ricerca a livello nazionale e internazionale
- Parc Adula aiuta a creare e a promuovere nuove offerte turistiche sostenibili
- Parc Adula aiuta a valorizzare i prodotti e i servizi regionali con il marchio del parco
- Parc Adula promuove le energie rinnovabili
- Parc Adula difende la cultura e le tradizioni locali
- Parc Adula nasce dalla volontà popolare, che dovrà essere rinnovata ogni 10 anni
- Parc Adula aiuta ad aumentare l'attrattività regionale con nuovi posti di lavoro
- Parc Adula incentiva e mantiene gli ambienti di pregio ecologico e naturalistico.

Negli ultimi 6 anni Parc Adula ha sviluppato, accompagnato e sostenuto oltre 80 progetti locali in ambito naturalistico, economico, culturale e formativo. Maggiori informazioni:

[www.parcadula.ch/progetti](http://www.parcadula.ch/progetti)



# La zona centrale: un patrimonio da proteggere e preservare.

La zona centrale di Parc Adula copre un territorio di 142 km<sup>2</sup> nel quale, secondo l'Ordinanza sui Parchi d'importanza nazionale, è previsto il libero sviluppo della natura. In base a tale ordinanza è stato stilato un regolamento, atto a preservare un ambiente alpino unico nel suo genere.

Non significa però che la zona centrale sia inaccessibile all'uomo e alle sue attività, tutt'altro: il territorio in questione è infatti visitabile 12 mesi all'anno, grazie a una fitta rete di sentieri e di itinerari del parco, sia estivi che invernali, che permettono agli escursionisti di raggiungere tutte le cime presenti nel perimetro. L'attività dell'alpeggio, importante tradizione tramandata nei secoli, è garantita, così come la presenza delle capanne, polo irrinunciabile per il turismo montano. In entrambi i casi è assicurato l'approvvigionamento tramite elicottero. La caccia non è invece consentita; a tal proposito va ricordato che già oggi più del 70% del territorio della prevista zona centrale è bandita di caccia.

## Regolamento della zona centrale

V. Applicazione specifica al parco dell'art. 17 OPar

### 1. Sentieri e itinerari del parco (art. 17 cpv. 1 lett. a OPar)

#### 1.1 Obbligo di utilizzare i sentieri

- a. La zona centrale può essere percorsa soltanto lungo i sentieri e gli itinerari alpini del parco previsti (obbligo di utilizzare i sentieri). L'accesso alla zona centrale è garantito tutto l'anno, in modo diverso d'inverno e d'estate. Nelle piazze di tiro militari l'accessibilità è inoltre regolata secondo le relative pubblicazioni del DDPS (Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport).
- b. I proprietari e i gestori degli alpi, delle capanne aperte al pubblico, delle costruzioni e degli impianti protetti nell'effettivo esistente, così come altre persone e gruppi di persone specialmente legittimati (come pastori, guardiani della selvaggina, ranger, cercatori di minerali e cristalli o persone che lavorano a un progetto di ricerca autorizzato dall'ente responsabile del parco) possono muoversi in deroga all'obbligo di utilizzare i sentieri per quanto oggettivamente necessario allo svolgimento della loro attività.

#### 1.2 Sentieri, itinerari alpini del parco e zone di sosta d'estate.

- a. I sentieri sono segnalati e non possono essere abbandonati.

- b. Gli itinerari alpini del parco devono essere percorsi come li descrive l'ente responsabile del parco.
- c. Come zone di sosta d'estate sono designate superfici dove i visitatori si possono muovere liberamente. In deroga alla cifra V./1.1/b. di questo regolamento, nelle zone di sosta è permesso fare il bagno. Come zone di sosta sono ritagliate aree:
  - attorno alle capanne aperte al pubblico;
  - nei punti panoramici e in luoghi che si prestano particolarmente all'osservazione degli animali selvatici o a una sosta prolungata;
  - in posti dove è permessa l'arrampicata (aree di sport e allenamento al di fuori degli itinerari alpini del parco).

Allegato B1: Sentieri, itinerari alpini estivi del parco e zone di sosta

### 1.3 Itinerari alpini invernali del parco.

In inverno, gli itinerari alpini del parco devono essere percorsi come li descrive l'ente responsabile del parco.

Allegato B2: Itinerari alpini invernali del parco

## 2. Introduzione di animali (art. 17 cpv. 1 lett. a OPar)

- 2.1 Di principio è vietato portare con sé animali.
- 2.2 È permesso tenere cani da pastore, da guardia a greggi o a capanne, nel periodo di gestione degli alpi e di accessibilità alle capanne aperte al pubblico. Non sussiste l'obbligo del guinzaglio per il loro impiego operativo.
- 2.3 I proprietari di costruzioni protette nell'effettivo esistente ai sensi della cifra V./4.1/a possono portare con sé il proprio cane lungo la via più breve – possibilmente lungo i sentieri e itinerari del parco secondo l'allegato B1 – partendo dal confine e attraverso la zona centrale fino all'edificio. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e quando si trattengono fuori dagli edifici, devono continuamente rimanere legati. Questa deroga non è applicabile per ospiti dei proprietari o per conduttori.
- 2.4 A patto che sia regolato da una convenzione di cooperazione tra l'ente responsabile del parco e i titolari dell'utilizzo, sui sentieri segnalati sono ammessi animali da soma per il trasporto di materiale.

## 3. Veicoli e aeromobili (art. 17 cpv. 1 lett. b, c, cpv. 4 OPar)

### 3.1 Principio

L'accesso alla zona centrale con veicoli di ogni tipo, il decollo, l'atterraggio e il sorvolo della zona centrale con aeromobili di ogni tipo sono di principio vietati.

### 3.2 Trasporti per l'approvvigionamento ordinario.

- a. Le condizioni di utilizzazione di strade e sentieri nonché di impiego di elicotteri per l'approvvigionamento nell'ambito di utilizzi consentiti nella zona centrale, sono definite dai relativi concetti di gestione (in particolare alpi e capanne aperte al pubblico) oppure dall'inventario per edifici e impianti secondo la cifra V./4.3.
- b. L'ente responsabile del parco sostiene i proprietari e i gestori degli impianti

interessati nell'ottimizzazione dei trasporti necessari. I dettagli sono pattuiti nei concetti di gestione o contrattualmente in base all'inventario per edifici e impianti secondo la cifra V./4.3.

### 3.3 Trasporti straordinari.

- a. Per il salvataggio di persone sono permessi trasporti con mezzi di trasporto adatti secondo il caso.
- b. Trasporti per il salvataggio di animali o il recupero di oggetti (ad es. dopo eventi naturali straordinari) avvengono secondo l'uso e con il consenso delle autorità competenti (vigilanza su caccia e foreste, amministrazione agricola, Comuni).

### 3.4 Aviazione in particolare.

Per la navigazione aerea nella zona centrale sono determinanti in particolare l'art. 17 cpv. 4 OPar e l'Ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs, RS 748.132.3). Allo scopo di installare un adeguato monitoraggio, l'ente responsabile del parco in collaborazione con le autorità competenti provvede alla documentazione dei voli di elicottero.

## 4. Costruzioni e impianti (art. 17 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 OPar)

### 4.1 Protezione dell'effettivo esistente.

- a. Secondo l'art. 17 cpv. 3 frase 1 OPar le costruzioni e gli impianti che esistono legalmente al momento dell'istituzione del parco e sono utilizzabili secondo la loro destinazione, sono protetti nell'effettivo esistente.
- b. Costruzioni e impianti protetti nell'effettivo esistente possono essere mantenuti e utilizzati nel modo fino a quel momento consentito. Ogni modifica che va oltre la semplice manutenzione necessita di autorizzazione. L'ente responsabile del parco sostiene i proprietari nell'ottimizzazione del rispettivo utilizzo, per gli aspetti della sostenibilità, in modo particolare per miglioramenti nei settori approvvigionamento e smaltimento, inclusa l'energia.
- c. Se una costruzione o un impianto esistenti non sono di pubblico interesse, devono essere rimossi quando se ne presenta l'occasione. (art. 17 cpv. 3 frase 2 OPar). Fintanto che una costruzione o impianto esistente gode della protezione dell'effettivo esistente secondo la lett. a e sono soltanto oggetto di manutenzione ai sensi della lett. b, prevalgono gli interessi privati al loro mantenimento. In questi casi la rimozione è possibile soltanto in base a un accordo contrattuale oppure a un'espropriazione formale cresciuta in giudicato e contro piena indennità.
- d. Costruzioni e impianti che al momento dell'istituzione del parco non sono più utilizzabili secondo la destinazione (rovine), devono generalmente essere smantellati soltanto se ciò si rende necessario per ragioni di protezione ambientale, di sicurezza o estetiche. Lo stesso vale per costruzioni e impianti che durante la fase d'esercizio sono abbandonati e vanno in rovina.

### 4.2 Costruzioni e impianti conformi alla zona centrale.

- a. Costruzioni e impianti sono conformi alla zona centrale, se secondo il concetto del parco (piano di gestione) hanno una funzione nell'esercizio del parco nazionale. Ciò concerne capanne aperte al pubblico, costruzioni e impianti per l'esercizio

dell'alpeggio e strutture per il convogliamento dei visitatori o per l'informazione e l'educazione ambientale.

- b. L'ammissibilità di modifiche costruttive e di parziali modifiche dell'utilizzazione di capanne esistenti e edifici alpestri (incluse nuove costruzioni complementari o nuove costruzioni sostitutive) è determinata in base ai relativi concetti di gestione.

#### 4.3 Inventario.

- a. L'ente responsabile del parco tiene un inventario delle costruzioni e degli impianti nella zona centrale. Per ogni oggetto l'inventario contiene perlomeno dati concernenti la proprietà, un estratto del registro fondiario e una documentazione fotografica dell'esterno dell'edificio e dei relativi dintorni. L'inventario contiene inoltre una descrizione dell'urbanizzazione (accesso, approvvigionamento, smaltimento), la quale è definita con il proprietario e se necessario assicurata con una convenzione di cooperazione. Fintanto che l'inventario non è allestito, l'utilizzo consentito secondo la cifra V./4.1/b comprende anche l'utilizzo praticato finora e oggettivamente adeguato dei dintorni, come taglio dell'erba, recinzione e utilizzazione del legno nelle immediate vicinanze.
- b. L'inventario illustra almeno la situazione iniziale (rilievo zero) e contiene dati sullo sviluppo auspicato. Durante l'esercizio del parco esso è aggiornato al minimo ogni quattro anni, in modo che possa fungere da base per misure e progetti nel periodo programmatico successivo.

## 5. Modifiche della configurazione del terreno

(art. 17 cpv. 1 lett. d OPar)

- a. L'esecuzione di modifiche della configurazione del terreno è di principio vietata.
- b. Sono riservati:
  - provvedimenti nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato e le disposizioni concernenti la ricerca di minerali e cristalli (cifra V./10.2);
  - provvedimenti dopo eventi naturali straordinari, nella misura in cui essi servono al ripristino della rete viaria o di costruzioni conformi alla zona centrale (cifre V./1.2 a e 4.2 a), oppure se sono indispensabili per evitare o eliminare danni ingenti a cose.

## 6. Utilizzazione a scopo agricolo (art. 17 cpv. 1 lett. e OPar)

### 6.1 Perimetri di pascolo e concetto di gestione.

- a. Utilizzazione del terreno a scopo agricolo è permessa soltanto ad aziende di estivazione, su superfici chiaramente delimitate. Al fine di garantire il rispetto dei perimetri di pascolo indicati (superfici di estivazione consentite), le mandrie devono essere sorvegliate e custodite sufficientemente.

Allegato C: Perimetri di pascolo

- b. Il concetto di gestione regola, basandosi sul piano di gestione secondo l'ordinanza concernente i contributi di estivazione (OCEst, RS 910.133) anche gli altri

ambiti gestionali, in particolar modo quelli relativi alle esigenze per le costruzioni, la loro utilizzazione, l'approvvigionamento (traffico, approvvigionamento e smaltimento) e eventuali funzioni del singolo alpe per i visitatori (accoglienza, informazione e educazione ambientale).

- c. Il concetto di gestione è fissato in una convenzione di cooperazione tra i proprietari e l'ente responsabile del parco. I gestori degli alpi e gli uffici cantonali competenti devono essere debitamente coinvolti nell'elaborazione del concetto di gestione.
- d. Al più tardi due anni dopo l'inizio della prima fase d'esercizio sono disponibili concetti di gestione per tutti gli alpi che presentano delle strutture aziendali nella zona centrale.

### 6.2 Modifica dei perimetri di pascolo e dei concetti di gestione

- a. Durante l'esercizio del parco l'obiettivo è diminuire i perimetri di pascolo, che occupano circa un quarto della superficie della zona centrale (situazione iniziale), e ridurli a lungo termine al 15%.
- b. Se un alpe non è caricato per due anni consecutivi, bisogna verificare il concetto di gestione e se necessario adeguare la convenzione di cooperazione.
- c. Dall'inizio della prima fase d'esercizio possono essere utilizzate esclusivamente le superfici di pascolo indicate nell'allegato C. Ampliamenti delle superfici di pascolo e dei carichi normali sono esclusi. I proprietari sono indennizzati per le future riduzioni delle superfici di pascolo o del carico normale, i gestori per le future riduzioni del carico normale.

## 7. Bosco (art. 16 cpv. 3 e 17 cpv. 1 lett. e OPar)

### 7.1 Superficie forestale sotto il limite del bosco (art. 16 cpv. 3 OPar)

A medio e lungo termine devono essere garantite sufficienti superfici forestali di qualità soddisfacente sotto il limite del bosco. Le superfici al momento mancanti possono essere ottenute attraverso l'ampliamento della zona centrale o la rinuncia al pascolo di superfici forestali potenziali. L'obiettivo per la prima fase d'esercizio è definire 3 km<sup>2</sup> di superfici forestali supplementari o superfici sulle quali il bosco può svilupparsi spontaneamente (superfici potenziali). Misure concrete, rispettivamente singole tappe del necessario ampliamento della superficie forestale al di sotto del limite del bosco sono fissate nell'accordo programmatico quadriennale e adattate agli altri utilizzi nella zona centrale.

### 7.2 Utilizzazione forestale (art. 17 cpv. 1 lett. e OPar)

- a. Utilizzazione forestale è di principio vietata.
- b. Sono riservati:
  - provvedimenti necessari ad impedire danni alle superfici al di fuori della zona centrale in caso di incendio, proliferazione del bostrico, blocco di canali a causa di smottamenti, o caduta di massi e di valanghe;
  - provvedimenti di conservazione nei boschi di protezione: nel perimetro del bosco di protezione la funzione protettiva ha la precedenza. La sovrapposizione

di zona centrale con un bosco di protezione è possibile, a condizione che gli interventi necessari per la conservazione della funzione di protezione non contrastino con le esigenze dell'art. 17 OPar. Al riguardo sono necessarie un'accurata valutazione del rischio e una ponderazione degli interessi da parte delle autorità competenti;

- il pascolo su superfici chiaramente delimitate secondo l'allegato C (pascolo forestale entro i perimetri di pascolo).

## 8. Pesca (art. 17 cpv. 1 lett. f OPar)

- La pesca è vietata sull'intera superficie della zona centrale.
- Nei ruscelli che scorrono lungo il limite della zona centrale, la pesca è ammessa soltanto dalla zona periferica.
- La gestione di specie estranee nelle acque della zona centrale è definita dagli uffici cantonali competenti in accordo con l'UFAM.

## 9. Caccia (art. 17. cpv. 1 lett. f OPar)

- L'intera zona centrale è designata come bandita federale di caccia.

Allegato D: Bandita di caccia con protezione integrale e parziale

- Provvedimenti per la regolazione di popolazioni di specie cacciabili sono consentiti senza preliminarmente consultazione dell'UFAM solo nelle parti parzialmente protette della bandita federale e solo per il cervo rosso. In casi eccezionali con l'approvazione dell'UFAM possono essere regolate le popolazioni di cervi rossi anche nelle parti integralmente protette della bandita federale. Le soppressioni necessarie devono assumere il carattere di caccie speciali e soddisfare le seguenti esigenze: limitazione di tempo e luogo, piano dettagliato d'abbattimento, limitata cerchia di persone con licenza speciale, controllo dei risultati e trasparenza nei confronti dell'ente responsabile del parco e della Confederazione.
- Nell'intera bandita di caccia gli abbattimenti di animali malati e feriti (protezione degli animali e lotta contro le epizootie) e singoli abbattimenti di controllo (screening a scopo di controllo della salute dei capi) sono effettuati dall'organo cantonale di vigilanza sulla caccia.
- La soppressione di stambecchi nella zona centrale è eccezionalmente consentita soltanto in base a un piano d'abbattimento autorizzato dall'UFAM, secondo l'Ordinanza federale sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES, RS 922.27) e secondo l'art. 17 cpv. 2 OPar. Abbattimenti di stambecchi sono limitati ad un massimo di 10% della superficie della zona centrale.
- Contro i danni causati dai grandi predatori sono permesse di principio soltanto misure preventive, in particolare misure pianificatorie di gestione alpestre e misure a protezione delle greggi. Abbattimenti nella zona centrale non sono possibili secondo gli art. 8 e 9 dell'OBAF (Ordinanza sulle bandite federali, RS 922.31) (limitazione alle specie cacciabili).

## 10. Raccolta (art. 17 cpv. 1 lett. g OPar)

### 10.1 Principio.

- Raccogliere rocce, minerali, fossili, piante e funghi e catturare animali è di principio vietato.
- Sono riservati provvedimenti presi nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato e le disposizioni concernenti la ricerca di minerali e cristalli.

### 10.2 Ricerca di minerali e cristalli.

- In deroga al divieto di raccolta, nel rispetto delle condizioni seguenti la ricerca di minerali e cristalli è parzialmente consentita.
- La zona centrale è suddivisa in tre comparti, nei quali la ricerca di minerali e cristalli è integralmente proibita (comparto I) o ammessa alle condizioni restrittive elencate alla lett. c (comparti II e III).

Allegato E: Comparti ricerca minerali e cristalli

- Oltre alle limitazioni di tempo e luogo contemplate dall'Allegato E, devono essere rispettate le seguenti premesse e condizioni:
  - per la ricerca di minerali e cristalli nelle aree aperte in tutta la zona centrale, è necessaria una registrazione supplementare, per la durata massima di 30 giorni e soltanto per detentori di patente annuale (Comune di Lumnezia (Vrin): patente settimanale);
  - la ricerca è permessa soltanto se la copertura vegetale fitta non è distrutta (roccia aperta e fasce detritiche);
  - all'abbandono dell'anfratto: lasciare il luogo di ricerca nello stato in cui si è trovato;
  - salita e discesa possibilmente lungo i sentieri e gli itinerari del parco definiti nell'allegato B<sub>1</sub>;
  - sono permessi unicamente attrezzi a mano (nessuna macchina e nessun materiale esplosivo);
  - oggetti rinvenuti di grandi dimensioni possono essere recuperati con l'elicottero soltanto con il consenso dell'ente responsabile del parco;
  - tenuta di una carta di notifica con indicazione dei giorni di lavoro, luoghi di ritrovamento e oggetti rinvenuti (qualità e dimensione);
  - obbligo di mettere a disposizione gli oggetti rinvenuti nella zona centrale per la ricerca scientifica e l'esposizione.
- Le attività di raccolta dei cercatori di minerali e cristalli e le loro ripercussioni sono complessivamente documentate dall'ente responsabile del parco con le carte di notifica, sono analizzate nell'ambito del concetto di ricerca e monitoraggio e trasmesse alla Commissione di ricerca per la valutazione. Per le zone, nelle quali contro le aspettative lo sviluppo libero della natura è compromesso o sussiste la possibilità oggettiva di danni, la ricerca di minerali e cristalli deve essere conformemente regolata ex novo dall'inizio di una nuova fase d'esercizio.
- Nei primi quattro anni della prima fase d'esercizio l'attività di ricerca di minerali e cristalli è contingentata. Il contingentamento avviene in tre successive fasi:

- Dall'inizio della fase d'esercizio (2018): Rilevamento dell'attività di ricerca di minerali e cristalli da parte dei singoli Comuni grigionesi rispettivamente del Cantone Ticino in base alle carte di notifica.
- Nel terzo anno dall'inizio della prima fase d'esercizio (2020): 1. Valutazione dell'attività di ricerca di minerali e cristalli 2018/2019 nelle aree di zona centrale dei singoli Comuni, sia qualitativa (frequenza e durata dell'attività di ricerca) sia quantitativa (considerazione della sensibilità dei luoghi concreti di ubicazione degli anfratti lavorati); 2. Determinazione dei contingenti per ogni Comune grigionese e per il Cantone Ticino (considerando la situazione speciale di Olivone) per i due anni successivi (2020/21); 3. Definizione del necessario obiettivo di riduzione a lungo termine.
- Dal 2022: Fissazione biennale dei contingenti in funzione dell'obiettivo di riduzione.

## 11. Altre regole comportamentali nella zona centrale


- Non abbandonare rifiuti.
- Non fare il bagno nei laghi e nei ruscelli; nelle zone di sosta secondo la cifra V./I.2/c è permesso fare il bagno.
- Non accendere fuochi.
- Non trascorrere la notte all'aperto (bivacchi e campeggi vietati).

## 12. Riconoscibilità

Persone e gruppi di persone, che in base alla loro funzione nella zona centrale si devono muovere in deroga alle regole generali valide per i visitatori, devono essere riconoscibili nell'esercizio della loro speciale attività secondo quanto pattuito con l'ente responsabile del parco, e, se necessario devono identificarsi (tessera di servizio, patente di ricercatori di minerali e cristalli, ecc.).

### Allegati al Regolamento della zona centrale

- A Cartina zona centrale
- B1 Sentieri, itinerari alpini estivi del parco e zone di sosta
- B2 Itinerari alpini invernali del parco
- C Perimetri di pascolo
- D Bandita di caccia con protezione integrale e parziale
- E Comparti ricerca minerali e cristalli



# La costituzione del Parc Adula.

1.1 Il Parc Adula è ritenuto costituito e il dossier per l'ottenimento del marchio di parco nazionale svizzero a norma dell'art. 23j LPN (Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio) depositato alla Confederazione se:

- tutti i Comuni che hanno sul loro territorio zona centrale accettano in votazione popolare il parco nazionale; oppure
- almeno 13 Comuni accettano in votazione popolare il parco nazionale, a condizione che essi soddisfino i requisiti territoriali per l'ottenimento del marchio di parco nazionale ai sensi dell'art. 23f LPN e gli art. 16 segg. OPar (Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale).

1.2 Nel caso in cui il parco non è costituito ai sensi della cifra 1.1, i Comuni che lo hanno accettato in votazione possono decidere di elaborare una nuova proposta di parco nazionale. La nuova proposta dovrà ancora essere sottoposta a votazione popolare.

2. I Comuni che non accettano il parco nazionale resteranno esclusi dal perimetro e non ne faranno parte. Anche eventuali Comuni con sola zona periferica, il cui territorio in seguito alle decisioni degli altri Comuni non confinerà con il perimetro del parco nazionale, dovranno essere esclusi dal parco nazionale.



# Obiettivo e scopo della revisione parziale della pianificazione locale (GR) / del piano regolatore (TI).

La garanzia territoriale del parco nazionale e l'armonizzazione delle attività d'incidenza territoriale devono essere effettuate secondo l'art. 27 dell'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale. Le pianificazioni locali / piani regolatori dei Comuni della zona centrale devono pertanto essere adattate. Dato che nella zona periferica, secondo l'Ordinanza sui parchi, non risultano nuove disposizioni di legge, nella pianificazione locale / nel piano regolatore verranno stabilite esclusivamente la zona centrale e le norme di tutela ad essa applicabili.

Obiettivo della revisione parziale della pianificazione locale / del piano regolatore è una definizione della zona centrale del Parc Adula nel piano delle zone che sia vincolante per i proprietari dei fondi e con norme contenute nella legge edilizia / nel regolamento edilizio. Le infrastrutture (sentieri/capanne/zone di sosta) nell'ambito delle zone centrali vengono stabilite nella pianificazione dell'urbanizzazione e nella legge edilizia / nel regolamento edilizio.

## Pianificazione direttrice

L'adeguamento del piano direttore cantonale del Ticino e dei piani direttori cantonali e regionali dei Grigioni verrà portato avanti parallelamente alla presente revisione della pianificazione locale / del piano regolatore.

Nel Canton Grigioni avrà luogo, parallelamente alla pianificazione direttrice cantonale, la definizione in funzione dei livelli e vincolante per le autorità nei piani direttori regionali Moesa, Viamala e Surselva, in accordo con il contratto del parco e con il regolamento della zona centrale. Il perimetro del parco, la zona centrale e quella periferica, nonché le capanne, i sentieri e le zone di sosta rilevanti dal punto di vista territoriale verranno fissati nella carta del piano direttore.

## La Charta del Parc Adula

La Charta del Parc Adula, unitamente a contratto del parco, statuto, regolamento della zona centrale e piano di gestione, costituisce il fondamento per l'attuazione della pianificazione locale / del piano regolatore.

## Revisione parziale della pianificazione locale / del piano regolatore

Il piano delle zone verrà completato nel modo seguente:

- delimitazione di una nuova zona centrale del Parc Adula
- le determinazioni / disposizioni esistenti all'interno della zona centrale resteranno in vigore (ad es. zone di protezione della natura e del paesaggio)
- tutti gli ulteriori contenuti del piano delle zone non sono interessati dalla revisione parziale e restano in vigore.

Il Piano generale di urbanizzazione (GR) e il Piano di urbanizzazione (TI) subir  nell'ambito della zona centrale le seguenti integrazioni:

- sentieri esistenti e progettati
- zone di sosta e capanne
- tutti gli ulteriori contenuti del piano di urbanizzazione non sono interessati dalla revisione parziale e restano in vigore.

Gli itinerari alpini del parco, attraverso i quali il parco   accessibile in estate e in inverno, non verranno rappresentati nella pianificazione dell'urbanizzazione dal momento che non possono essere stabiliti con esattezza dal punto di vista territoriale. Verranno tuttavia descritti e rappresentati negli allegati al regolamento della zona centrale.

Tutti gli ulteriori contenuti dei piani di urbanizzazione non sono interessati dalla revisione parziale e restano in vigore. In un articolo della legge edilizia / del regolamento edilizio verranno definiti i principi per la tutela della zona centrale del Parc Adula. Per quanto concerne i requisiti della zona centrale e le relative disposizioni si rimanda al regolamento della zona centrale.

I fabbricati e gli impianti legittimamente esistenti al momento della costituzione del parco sono tutelati. I fabbricati utilizzati per scopi privati possono essere solo oggetto di manutenzione e utilizzati nel modo consentito fino a quel momento. Sono esclusi ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e modifiche della destinazione d'uso.

### Procedimento e organizzazione

Il procedimento per la revisione della pianificazione locale / del piano regolatore   integrato nel procedimento per la garanzia territoriale del progetto del parco. Tutti i procedimenti verranno coordinati con la definizione e la votazione della Charta del parco. La base per la votazione sull'attuazione a livello territoriale nella pianificazione direttrice e di utilizzazione   costituita dalla decisione in merito alla Charta del parco. Solo in caso di decisione positiva, infatti, si voter  anche sulla revisione parziale della pianificazione locale / del piano regolatore.

# Le motivazioni principali di scettici e contrari e le risposte dell'Associazione Parc Adula.

## 1. Il parco sar  una riserva indiana

Il paragone tra una riserva indiana e un parco nazionale   una delle narrazioni pi  frequenti, quale motivo per essere contrari a Parc Adula. Si teme la prospettiva di un territorio trasformato in un museo all'aperto, una regione sotto protezione, nella quale gli abitanti perderebbero la propria libert .

### La risposta dell'Associazione Parc Adula

Il paragone con una riserva indiana   decisamente fuorviante ed   usato da persone malinformate. Questa interpretazione non ha alcuna base nei fatti e non corrisponde nel modo pi  assoluto agli intenti del progetto Parc Adula. Gli obiettivi di un parco nazionale di nuova generazione non sono quelli di una riserva indiana.

Viene spesso menzionato come esempio il Parc Naziunal Svizzer in Engadina. Questo parco sottost  ad una diversa legge ed   categorizzato come zona di massima protezione. Qui le attivit  umane non sono permesse, il parco   accessibile al pubblico solo per un breve periodo durante l'anno. In un parco nazionale di nuova generazione come Parc Adula, la zona centrale   invece accessibile tutto l'anno e le attivit  umane sono permesse (es: alpeggi, capanne, escursionismo).

Un parco nazionale di nuova generazione prevede due zone distinte:

- 1) **la zona periferica.** Si tratta principalmente dei fondovalle, degli agglomerati urbani ma anche di alpeggi e territorio in alta quota. Da un punto di vista legislativo e pianificatorio in questa zona non cambier  niente. Sar  cos  possibile beneficiare del label "Parco nazionale" per creare e promuovere servizi e prodotti locali.
- 2) **la zona centrale.** Si tratta di un territorio in alta quota, al 70% gi  oggi bandita di caccia e gi  oggi ampiamente regolato da diverse leggi federali, cantonali e comunali. In questa zona viene proposta una nuova regolamentazione.

**Il regolamento della zona centrale   riportato integralmente in questo opuscolo alle pagine 9—16.** Per la zona centrale sono previste una serie di deroghe per permettere ad alcune attivit  di continuare a sussistere.

Il perimetro della zona periferica e della zona centrale   consultabile alla pagina:

[www.parcadula.ch/perimetro](http://www.parcadula.ch/perimetro)

La classificazione internazionale dei parchi (IUCN)   consultabile alla pagina:

[www.iucn.org](http://www.iucn.org)

---

## 2. L'Ordinanza federale comporta solo divieti

Tra gli argomenti più frequentemente avanzati da coloro che si dichiarano contrari al progetto di parco nazionale, vi è un'interpretazione dell'Ordinanza sui Parchi d'importanza nazionale, secondo la quale il testo dell'ordinanza costringe Parc Adula a restrizioni e divieti eccessivi sia nella zona centrale che in quella periferica.

### La risposta dell'Associazione Parc Adula

L'ordinanza è un documento nel quale il Consiglio federale inquadra a grandi linee i parametri entro i quali dovranno essere istituiti i parchi in Svizzera. In essa troviamo una descrizione dei requisiti richiesti e un'indicazione delle deroghe possibili.

E' quindi la **Charta Parc Adula** (e il suo regolamento della zona centrale) che fissa le norme valide per il territorio del parco. La Charta è il contratto tra i Comuni e l'Associazione Parc Adula. Essa è valida per un periodo di 10 anni, dopodiché dovrà essere nuovamente sottoposta a votazione popolare. Nella Charta sono descritti in dettaglio i contenuti e l'organizzazione del parco.

Per la zona centrale vengono definite una serie di regole di comportamento. Sono previste alcune deroghe per permettere la continuità di quelle attività importanti per il tessuto socio-economico della Regione (es: capanne e alpeggi).

### Il regolamento della zona centrale è riportato integralmente in questo opuscolo alle pagine 9—16.

Per la zona periferica non sono invece previste nuove regole a livello pianificatorio, ma solo una serie di intenti che governeranno le attività di Parc Adula. Per Comuni, organizzazioni regionali, associazioni e cittadini l'applicazione di questi intenti è puramente su base volontaria.

---

L'Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale può essere consultata alla pagina:

[www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071162/index.html](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071162/index.html)

---

La Charta Parc Adula può essere consultata presso le Cancellerie comunali o alla pagina:

[www.parcadula.ch/charta](http://www.parcadula.ch/charta)

---

## 3. Un progetto inutile: siamo già un parco nazionale

Un altro argomento frequentemente dibattuto è la constatazione che il nostro splendido territorio è già un parco nazionale ed è quindi inutile una sua istituzione ufficiale.

### La risposta dell'Associazione Parc Adula

Il proposto parco nazionale è senza dubbio situato in uno dei più straordinari e interessanti territori della Svizzera. Un paesaggio alpino monumentale si sovrappone ad una cultura e tradizione trilingue. Per questa ragione nel 2010 la Confederazione ha conferito a Parc Adula il titolo di "Candidato Parco nazionale".

Un parco nazionale non è una sovrastruttura inutile, una semplice etichetta da aggiungere alla moltitudine di quelle già esistenti. Già in questi anni di "candidatura" Parc Adula si è fatto promotore di numerosi progetti a livello locale: dalla gestione del territorio alpino (es: ripristino di muri a secco, decespugliamenti per il recupero di pascoli, cura di selve castanili e lariceti pascolati) alla promozione economica (capanne, itinerari, artigianato, gastronomia, eventi sportivi e culturali).

Con il conferimento del marchio "Parco nazionale" da parte della Confederazione, il finanziamento totale sarà di 5,2 milioni di franchi annui ed aumenterà così la capacità di Parc Adula di proporsi come un attore concreto sul territorio. Parc Adula intende sostenere, come fatto finora, tutte quelle iniziative locali che andranno a valorizzare la regione e la sua cultura.

I progetti sinora realizzati sul territorio da Parc Adula sono consultabili all'indirizzo [www.parcadula.ch/progetti](http://www.parcadula.ch/progetti)

Oltre alla promozione di iniziative locali, Parc Adula intende anche favorire il fiorire di relazioni intra-regionali. Le cinque Regioni che compongono Parc Adula condividono molte delle difficoltà e delle opportunità che oggi si presentano alle porte delle comunità che popolano l'arco alpino. Non esiste però un luogo di condivisione dove convogliare idee e risorse per una risoluzione comune.

L'unione fa la forza: un motto che certamente risuona forte nella nostra identità alpina. La presenza di un parco nazionale, oltre all'evidente possibilità di marketing territoriale, aumenterà il peso politico delle nostre regioni sia a livello cantonale che federale e renderà più facile ottenere sostegno per iniziative intra-regionali.

---

La struttura organizzativa proposta è consultabile alla pagina:

[www.parcadula.ch/struttura](http://www.parcadula.ch/struttura)

---

La pianificazione finanziaria per il prossimo quadriennio è consultabile alla pagina:

[www.parcadula.ch/finanze](http://www.parcadula.ch/finanze)

# Fate le vostre domande — siamo qui per rispondervi.

## Team Parc Adula

<b>Martin Hilfiker (Direttore)</b>	Tel: 091 827 37 65, martin.hilfiker@parcadula.ch
<b>Sascha Pizzetti (Vice-direttore)</b>	Tel: 091 831 16 84, sascha.pizzetti@parcadula.ch
<b>Sandra Koch</b>	Tel: 081 935 14 51, sandra.koch@parcadula.ch
<b>Dunja L. Meyer</b>	Tel: 091 828 13 37, dunja.meyer@parcadula.ch
<b>Dorothea Rigonalli</b>	Tel: 091 827 37 65, info@parcadula.ch
<b>Rico Tuor</b>	Tel: 081 936 41 51, rico.tuor@parcadula.ch
<b>Denis Vanbianchi</b>	Tel: 091 872 15 17, denis.vanbianchi@parcadula.ch
<b>Patrick Walser</b>	Tel: 091 827 37 65, patrick.walser@parcadula.ch

## Gruppo operativo Associazione Parc Adula

<b>Fabrizio Keller (Presidente)</b>	Rappresentante Val Calanca
<b>Luca Baggi (Vice-presidente)</b>	Rappresentante Associazione Comuni Valle di Blenio (Ascoble)
<b>Samuele Barengo</b>	Rappresentante Associazione Comuni Valle di Blenio (Ascoble)
<b>Peter Binz</b>	Rappresentante Comune di Medel/Lucmagn
<b>Nello Bruni</b>	Rappresentante Patriziati Ticino
<b>Armin Candinas</b>	Rappresentante Comune di Sumvitg
<b>Hilarius Castelberg</b>	Rappresentante Region Viamala
<b>Ignazio Cereghetti</b>	Rappresentante Comune di Mesocco
<b>Andrea Galli</b>	Rappresentante Mesolcina
<b>Ivo Gianora</b>	Rappresentante Comune di Acquarossa
<b>Matteo Muttoni</b>	Rappresentante Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV)
<b>Fabrizio Prospero</b>	Rappresentante Comune di Serravalle
<b>Ernst Sax</b>	Rappresentante Regiun Surselva
<b>Marino Truaisch</b>	Rappresentante Comune di Blenio

---

La Charta Parc Adula può essere consultata presso le Cancellerie comunali o alla pagina:

[www.parcadula.ch/charta](http://www.parcadula.ch/charta)

---

Nella sezione **Domande e risposte** nel nostro sito internet troverete risposta alle numerose domande che abbiamo raccolto negli anni:

[www.parcadula.ch/domande-risposte](http://www.parcadula.ch/domande-risposte)